

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3012

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APREA

**Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per
la tutela delle attività alberghiere e teatrali**

Presentata il 2 dicembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 7, comma 2, della legge n. 9 del 2007 si ritenne di estendere, anche alle attività teatrali, la tutela prevista, per le attività alberghiere, dagli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 (modificati dal comma 1 del medesimo articolo 7), circa la durata minima della locazione degli immobili adibiti a detti usi e il rinnovo tacito dei contratti di locazione alla scadenza. Il menzionato comma 2 dell'articolo 7, recando un'interpretazione letterale delle disposizioni di cui ai citati articoli 27 e 28, ha finito però con il creare un'evidente disparità di trattamento tra gli esercenti di una medesima attività imprenditoriale e ciò in palese violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale.

Il comma 2 dell'articolo 7, infatti, riconosce tale tutela a coloro i quali conducono, in forza di un contratto di locazione di immobile, anche se ammobiliato, un'attività teatrale, escludendo dal beneficio coloro i quali svolgono la medesima attività in forza

di un contratto di affitto di un'azienda o in virtù di qualsiasi altro titolo.

Se, come evidente, la *ratio* della normativa è quella di garantire alle attività teatrali un congruo e sufficiente tempo per svilupparsi e affermarsi nel territorio ove si svolgono, non si capisce perché questa necessità sia stata garantita dal legislatore esclusivamente a chi conduce in locazione l'immobile adibito all'esercizio dell'attività teatrale e non anche a chi lo conduce in forza di un diverso titolo, quale, ad esempio, il contratto di affitto di un'azienda.

Al fine di rendere concretamente efficace la normativa e di rispondere allo spirito per il quale è stata emanata e, ancor più per porre riparo alla violazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale, si ritiene indispensabile procedere a una modifica che renda la normativa adeguata al raggiungimento delle finalità di tutela che si propone e conforme al dettato costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) l'alinnea del primo comma è sostituito dal seguente: « Per gli immobili adibiti a una delle attività di seguito indicate, e a qualsiasi titolo condotti, la durata della locazione o dell'affitto non può essere inferiore a sei anni: »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La conduzione, a qualsiasi titolo, di un immobile, anche se ammobiliato, o di un'azienda adibiti o aventi ad oggetto un'attività alberghiera o l'esercizio di un'attività teatrale non può essere inferiore a nove anni »;

b) al primo comma dell'articolo 28, le parole: « Per le locazioni di immobili » sono sostituite dalle seguenti: « La conduzione, a qualsiasi titolo, di immobili o di aziende ».

